

ATTO COSTITUTIVO

“COORDINAMENTO SINDACALE CARABINIERI”

In sigla “C.S.C.” APCSM

Il giorno 27.07.2025 in Roma vicolo dei Granari n.10/a, alle ore 10,00, sono presenti i sigg.:

- **Fioravanti Biagio** nato a Lagonegro (PZ) il 07.12.1971, residente a Roma via Alberto Mancini n. 51, cod. fisc. FRVBGI71T07E409R;
- **De Concilis Rocco** nato a Velletri (Roma) il 08.02.1984, residente a Velletri (RM) via di San Biagio n. 6, cod. fisc. DCNRCC84B08L719P;
- **Di Pietro Paolo** nato a Roma il 27/04/1975, residente a Ciampino (RM) via Bari n.6, cod. fisc. DPTPLA75D27H501T;
- **Caioli Fabio** nato a Roma il 28/06/1969, residente a Roma via Mombaruzzo n.28, cod. fisc. CLAFBA69H28H501A;

cittadini italiani e persone della cui identità personale i convenuti sono certi, i quali dichiarano e convengono quanto segue:

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Fioravanti Biagio il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Caioli Fabio quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un Coordinamento Sindacale e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

1) E' costituita tra i soci presenti un'Associazione con la denominazione “COORDINAMENTO SINDACALE CARABINIERI” da ora in poi (C.S.C.), (Associazione Professionale a Carattere Sindacale Carabinieri), che opera nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a Ordinamento Militare.

Il logo grafico (simbolo) di (C.S.C.) è riprodotto nell'allegato “A” del presente atto ed è sempre accompagnato dalla dizione “(C.S.C.)” Coordinamento Sindacale Carabinieri. Il logo ha una forma circolare, contraddistinto da un bordo esterno dorato che ne valorizza l'eleganza e il carattere istituzionale. Il campo centrale è di colore blu scuro, simbolo di autorevolezza e serietà. Tutti gli elementi grafici - dal bordo alle stelle fino alle scritte - sono realizzati con un effetto rilievo, che conferisce tridimensionalità e prestigio all'insieme. Al centro campeggiano, in grandi lettere maiuscole bianche, le iniziali "C.S.C.", fulcro visivo e identitario del logo. Immediatamente sotto, distribuita su tre righe, si trova la dicitura "COORDINAMENTO SINDACALE CARABINIERI", anch'essa in bianco ma con un carattere più piccolo rispetto alle iniziali principali, a sottolineare il nome completo dell'organizzazione. A incorniciare le scritte centrali, lungo la circonferenza interna del campo blu, sono disposte tredici stelle dorate a cinque punte. Una di esse, leggermente più grande e posta in alto al centro sopra le iniziali "C.S.C.", rappresenta un elemento distintivo. Le altre dodici sono equamente distribuite, contribuendo all'equilibrio visivo e alla simmetria del design. Nella parte inferiore del logo, sotto la scritta istituzionale, si trova un piccolo rettangolo orizzontale che riproduce la bandiera italiana, con le tradizionali bande verticali verde, bianco e rosso, da sinistra a destra, a richiamare il profondo legame con la Repubblica Italiana. I colori dominanti del logo sono il blu scuro, il dorato e il bianco, con un accento di verde, bianco e rosso nella rappresentazione tricolore, che rafforza l'identità nazionale e il senso di appartenenza.

La sigla ed il logo C.S.C., appartengono esclusivamente al Coordinamento Sindacale Carabinieri e

possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.

De Chum J

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale pro-tempore in Roma - 00186 – Vicolo dei Granari n. 10/a.

- 1) Il C.S.C. persegue la tutela degli interessi collettivi dei soli appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

Il C.S.C., si ispira ai seguenti principi:

- a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;
- b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
- c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
- d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;
- e) rispetto degli altri requisiti previsti dal Codice di Ordinamento Militare di cui all'art. 1477 e ss.mm.ii a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 192 del 24 novembre 2023.

Il C.S.C. inoltre, è apolitico, apartitico ed ha lo scopo di conseguire le seguenti finalità di tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri associati:

- a) rappresentare, curare e tutelare gli interessi collettivi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli iscritti;
- b) rappresentare gli interessi collettivi dei Carabinieri in tutte le forme previste dalle vigenti leggi e norme, anche presso gli organismi in cui sia richiesta una rappresentanza della categoria;
- c) salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia dell'associazione sindacale da condizionamenti esterni ed interni nel rispetto delle vigenti leggi;
- d) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà;
- e) promuovere la solidarietà, l'etica professionale, l'esaltazione, la professionalità, la trasparenza e la cura del benessere del personale;
- f) promuovere assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
- g) adoperarsi per l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- h) promuovere a mezzo delle strutture territoriali e nazionali, nel pieno rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana e dai limiti imposti dalle leggi, iniziative di natura assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione del benessere personale dei rappresentanti e loro familiari;
- i) adempiere alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- j) C.S.C. in ossequio alle attuali norme vigenti assicura il divieto di preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o partecipare ad azioni di altre organizzazioni sindacali. Assicura inoltre il divieto di aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 24 novembre 2023;
- k) assicura l'estraneità alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsiasi livello e natura;
- l) assicura l'esclusione dalle relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti o organizzazioni con le medesime associazioni.

Articolo 3

Il C.S.C. è finanziato esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dalla norma vigente e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Non può ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

P. P. P. P. P.

Proff. P. P. P. P. P.

P. P. P. P. P.

Articolo 4

Possono essere iscritti tutti i Carabinieri di ogni ruolo e grado, in servizio ed in ausiliaria, eccetto quelli esclusi per legge e coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L'iscrizione è libera, volontaria e avviene mediante domanda alla struttura territoriale competente attraverso la sottoscrizione della "delega sindacale".

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- a) osservare lo Statuto e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) astenersi dall'intraprendere iniziative che sono in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- d) pagare il contributo sindacale con le modalità e nei termini fissati dall'art.1480-*quater* del COM.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, collocamento in quiescenza e per causa di morte. Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Direttivo Nazionale ed ha effetto allo scadere della delega, che ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione fino al 31 dicembre dell'anno in corso e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato/a entro il 31 ottobre.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento del contributo sindacale annuale nei termini indicatigli.

Articolo 5

L'organizzazione di C.S.C. è articolata come segue:

- 1) struttura Locale;
- 2) struttura Provinciale;
- 3) struttura Regionale;
- 4) struttura Nazionale.

Le strutture territoriali sono così organizzate:

- 1) la Segreteria di Sezione;
- 2) il Consiglio Provinciale;
- 3) la Segreteria Provinciale;
- 4) il Consiglio Regionale;
- 5) la Segreteria Regionale;
- 6) la Tesoreria Regionale;
- 7) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

La struttura centrale è così organizzata:

- 1) il Consiglio Nazionale;
- 2) il Direttivo Nazionale;
- 3) l'Ufficio di Presidenza;
- 4) l'Ufficio di Presidenza Onoraria;
- 5) la Segreteria Nazionale;
- 6) gli Uffici e le Commissioni nazionali;
- 7) la Tesoreria Nazionale;
- 8) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- 9) il Collegio Nazionale dei Probiviri.



Articolo 6

In merito al patrimonio dell'Associazione:

1. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile né restituibile. Le modifiche allo Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale/Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Ogni modifica sarà comunicata al Ministero della Difesa per il vaglio previsto dal D.Lgs. n. 192 del 24 novembre 2023;
2. durante la vita dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
3. in caso di scioglimento dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale Militare, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale Militare stessa, ad altra struttura avente con finalità analoghe o a fini di pubblica

utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Articolo 7

I comparenti stabiliscono che le cariche pro-tempore del Consiglio Direttivo ora costituito sia composto da 4 (quattro) membri:

1. Fioravanti Biagio;
2. De Concilis Rocco;
3. Di Pietro Paolo;
4. Caioli Fabio.

A Presidente viene eletto il Signor Fioravanti Biagio.

Per le altre cariche pro-tempore vengono eletti:

Sig. De Concilis Rocco (Vicepresidente);

Sig. Di Pietro Paolo (Segretario);

Sig. De Concilis Rocco (Tesoriere);

Sig. Caioli Fabio (Consigliere).

Il Consiglio Direttivo eletto dura in carica quattro anni.

De
Caioli
F

Articolo 8

Ai fini della registrazione e della costituzione della presente Associazione i soci fondatori si danno reciproco atto di aver contribuito alle relative spese nella misura ciascuno di €. 150,00.

Ai fini della iscrizione all'Associazione, l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto e, in ottemperanza a quando disposto dall'art. 941-novies TUOM, entro il 30 giugno di ciascun anno verranno comunicati agli iscritti le eventuali variazioni del contributo sindacale, che avranno efficacia a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo e solo nel caso in cui l'associato abbia rinnovato l'iscrizione all'Associazione.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1480-*quater* C.O.M., ciascun associato, al fine di effettuare il pagamento della propria quota di iscrizione associativa dovrà rilasciare apposita delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'APCSM C.S.C. per la riscossione di una quota mensile della propria retribuzione nella misura stabilita dai competenti organi statuari.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'APCSM.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita. Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2025. È parte integrante del presente atto costitutivo lo statuto, definito su 47 articoli di seguito specificati, steso su più fogli e pagine.

Fioravanti Biagio

Articolo 9

Ai fini della richiesta della registrazione del simbolo identificativo dell'Associazione, dell'apertura di un conto corrente bancario o postale, della richiesta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per finalizzare il contratto per il pagamento la delega sindacale dei futuri iscritti, delle registrazioni all'Agenzia delle Entrate, per la richiesta della Partita Iva e/o Codice Fiscale e per la convocazione della prima assemblea dell'Associazione, le parti delegano espressamente il costituito sig. De Concilis Rocco ad ottemperare per nome e per conto della costituenda associazione.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico del C.S.C. con l'atto stesso costituito.

Le parti autorizzano il sig. Caioli Fabio al "trattamento dei dati" contenuti nel presente atto, al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali.

Tutti i membri costituendi dichiarano di non essere in contrasto con l'art. 1477 ter del Codice di Ordinamento Militare (COM).

Si dà atto che viene data lettura del medesimo, compresa la lettura dell'allegato "B", ai comparenti i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Viene sottoscritto dai comparenti alle ore 11,30 (Undici e trenta).

Consta di n. 11 fogli per pagine 24 comprensive dell'allegato "B".

Firmato:

De
Concilis
Rocco

Caioli
Fabio

Sig. Fioravanti Biagio

Handwritten signature of Biagio Fioravanti in black ink.

Sig. Di Pietro Paolo

Handwritten signature of Paolo Di Pietro in blue ink.

Sig. De Concilio Rocco

Handwritten signature of Rocco De Concilio in black ink.

Sig. Caioli Fabio

Handwritten signature of Fabio Caioli in black ink.

STATUTO

C.S.C. APCSM

(COORDINAMENTO SINDACALE CARABINIERI)

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 (Costituzione, denominazione, simbolo, sede e durata)

È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 24 novembre 2023, l'Associazione Professionale a carattere Sindacale tra Militari "Coordinamento Sindacale Carabinieri" APCSM, in sigla C.S.C., di cui in seguito sarà indicata solo C.S.C. È costituita tra il personale in servizio ed in ausiliaria dell'Amministrazione dell'Arma dei Carabinieri aderente al presente Statuto ed avrà durata infinita. Il personale dell'Arma dei Carabinieri iscritto a C.S.C., collabora, partecipa e può essere delegato dai Segretari Generali alle attività/iniziativa del C.S.C. come previsto dal presente statuto. Il logo grafico (simbolo) ha una forma circolare, contraddistinto da un bordo esterno dorato che ne valorizza l'eleganza e il carattere istituzionale. Il campo centrale è di colore blu scuro, simbolo di autorevolezza e serietà. Tutti gli elementi grafici - dal bordo alle stelle fino alle scritte - sono realizzati con un effetto rilievo, che conferisce tridimensionalità e prestigio all'insieme. Al centro campeggiano, in grandi lettere maiuscole bianche, le iniziali "CSC", fulcro visivo e identitario del logo. Immediatamente sotto, distribuita su tre righe, si trova la dicitura "COORDINAMENTO SINDACALE CARABINIERI", anch'essa in bianco ma con un carattere più piccolo rispetto alle iniziali principali, a sottolineare il nome completo dell'organizzazione. A incorniciare le scritte centrali, lungo la circonferenza interna del campo blu, sono disposte tredici stelle dorate a cinque punte. Una di esse, leggermente più grande e posta in alto al centro sopra le iniziali "CSC", rappresenta un elemento distintivo. Le altre dodici sono equamente distribuite, contribuendo all'equilibrio visivo e alla simmetria del design. Nella parte inferiore del logo, sotto la scritta istituzionale, si trova un piccolo rettangolo orizzontale che riproduce la bandiera italiana, con le tradizionali bande verticali verde, bianca e rossa, da sinistra a destra, a richiamare il profondo legame con la Repubblica Italiana. I colori dominanti del logo sono il blu scuro, il dorato e il bianco, con un accento di verde, bianco e rosso nella rappresentazione tricolore, che rafforza l'identità nazionale e il senso di appartenenza". La sigla ed il simbolo di C.S.C. appartengono esclusivamente al C.S.C. e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica. La sede legale protempore di C.S.C. è in Roma 00186 vicolo dei Granari n. 10/a. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 (Finalità)

Il C.S.C. non persegue fini di lucro, è apolitico, apartitico e, sulla base delle norme e delle direttive vigenti e future e con i limiti ivi previsti, ha lo scopo di conseguire le seguenti finalità di tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri associati:

- a) rappresentare, curare e tutelare gli interessi collettivi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali assistenziali degli iscritti;
- b) rappresentare gli interessi collettivi dei Carabinieri in tutte le forme previste dalle vigenti leggi e norme, anche presso gli organismi in cui sia richiesta una rappresentanza della categoria;
- c) salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia dell'associazione sindacale da condizionamenti esterni ed interni nel rispetto delle vigenti leggi;
- d) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà;
- e) promuovere la solidarietà, l'etica professionale, la professionalità, la trasparenza e la cura del benessere del personale;
- f) promuovere a mezzo delle strutture territoriali e nazionale, nel pieno rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana e dai limiti imposti dalle leggi, iniziative di natura assistenziale, culturale e ricreativa a favore e tra i propri iscritti;
- g) C.S.C. in ossequio alle attuali norme vigenti assicura il divieto di preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o partecipare ad azioni di altre organizzazioni sindacali. Assicura inoltre il divieto di aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale con associazioni sindacali diverse da quelle costituite del D.Lgs. n. 192 del 24

novembre 2023;

- h) consentire l'adesione al C.S.C. del solo personale militare in servizio e di quello in ausiliaria, quest'ultimo in quanto pienamente assoggettabile ad obblighi di servizio destinatario di una specifica indennità per tale disponibilità e comunque soggetto a determinati vincoli dell'articolo 994 del COM. La decadenza dei soci avviene all'atto del congedo;
- i) consentire l'iscrizione del personale militare di qualsiasi ruolo e grado tutelandone gli interessi a prescindere del ruolo di appartenenza;
- j) esclusione dalle competenze del C.S.C. della trattazione delle materie attinenti ad ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico operativo, rapporto gerarchico funzionale e impiego del personale in servizio;
- k) estraneità alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsiasi livello e natura;
- l) Esclusione dalle relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti o organizzazioni con le medesime associazioni;
- m) tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata massima di 4 anni in riferimento a ciascuna carica.

Articolo 3 (Principi, competenze e limitazioni)

Il C.S.C., in merito ai principi, alle competenze ed alle limitazioni per le Associazioni professionali a carattere sindacale, aderisce integralmente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 192 del 24 novembre 2023 e leggi discendenti o correlate e consultabile sul sito www.sindacatocsc.it

Articolo 4 (Indipendenza ed autonomia)

Il C.S.C. salvaguarda l'indipendenza e l'autonomia dell'associazione da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa farne deviare gli scopi che si prefigge. Essa si amministra e decide le sue funzioni nella più assoluta indipendenza dalla Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai Partiti Politici, dalle Sette Filosofiche, dalle Confessioni Religiose. Le fonti di finanziamento dell'Associazione derivano esclusivamente dai contributi sindacali connessi al versamento delle quote associative e dalle attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate a favore dei propri associati. C.S.C. non ha finalità di lucro e predispone annualmente, entro i termini di cui all'art. 941-octies del TUOM, i bilanci preventivo e consuntivo approvati dai soci e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web www.sindacatocsc.it e con le modalità e gli strumenti previsti e autorizzati dalla normativa di riferimento.

Articolo 5 (Adesioni e cooperazione)

Possono far parte del C.S.C. tutti coloro che condividono gli scopi fissati dal presente Statuto.

I Carabinieri di ogni ruolo e grado che vogliano aderire all'Associazione devono:

- 1) presentare domanda scritta, da inoltrare al Direttivo Nazionale di C.S.C. che ne approva l'adesione;
- 2) dichiarare di accettare le norme dello Statuto;
- 3) versare la quota associativa mediante rilascio di apposita delega in favore di C.S.C., esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'APCSM C.S.C. per la riscossione di una quota mensile della propria retribuzione nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
- 4) Versare la quota annuale fissata dal Direttivo Nazionale, in aderenza alle norme vigenti, previa trattenuta in busta paga.
- 5) Rilasciare apposita delega al fine di consentire di effettuare il pagamento della propria quota di iscrizione associativa.
- 6) accettare le norme in vigore sulla privacy.

La mancata ammissione al C.S.C. deve essere motivata.

I soci si distinguono in fondatori ed ordinari:

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed a candidarsi

per ricoprire le cariche associative, fermi restando i limiti previsti per legge e partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- a) osservare lo Statuto e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) astenersi dall'intraprendere iniziative che sono in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- d) pagare i contributi sindacali corrisposti nelle forme previste dall'art. 1480-quater C.O.M.

Articolo 6 (Perdita dello status di socio)

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, collocamento in quiescenza e per causa di morte. Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Direttivo Nazionale ed ha effetto allo scadere della delega, che ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione fino al 31 dicembre dell'anno in corso e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato/a entro il 31 ottobre. Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento del contributo sindacale annuale nei termini indicatigli. L'esclusione è deliberata dal Direttivo Nazionale o per espressa sua delega ad Organo statutario (Segreteria Nazionale e Collegio Nazionale dei Probiviri) per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione e/o non abbia ottemperato scientemente alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali. L'associato in caso di eventuali controversie può ricorrere agli organi statutari competenti entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di espulsione, fermo restando le altre possibilità previste dalla legge nell'ambito giurisdizionale, secondo le modalità di cui al successivo art. 42. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Qualora i recessi avvengano nel periodo immediatamente precedente alle assemblee ed ai congressi territoriali e nazionali, hanno diritto di voto ma non sono eleggibili.

TITOLO SECONDO ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E CENTRALE

Articolo 7 (Organizzazione)

L'organizzazione del C.S.C. è articolata come segue:

- a) struttura Locale;
- b) struttura Provinciale;
- c) struttura Regionale;
- d) struttura Nazionale.

Articolo 8 (Strutture Territoriali)

Le strutture territoriali sono così organizzate:

- ☐ la Segreteria di Sezione;
- ☐ il Consiglio Provinciale;
- ☐ la Segreteria Provinciale;
- ☐ il Consiglio Regionale;
- ☐ la Segreteria Regionale;
- ☐ la Tesoreria Regionale;
- ☐ il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 9 (Struttura Centrale)

La struttura centrale della è così organizzata:

1. il Consiglio Nazionale;
2. il Direttivo Nazionale;
3. l'Ufficio di Presidenza;
4. Il Presidente Onorario;
5. la Segreteria Nazionale;
6. gli Uffici e le Commissioni Nazionali;
7. la Tesoreria Nazionale;
8. il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
9. il Collegio Nazionale dei Probiviri.

FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 10 (La Segreteria di Sezione)

- 1) La Segreteria di Sezione costituisce la struttura operativa primaria dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale. Essa assume la denominazione del luogo ove viene costituita che si individua nella nomenclatura del Comune ove insiste il Comando Compagnia territorialmente competente. Nel caso di più sezioni nello stesso Comune, assumeranno la denominazione che sarà determinata dal Direttivo Nazionale.
- 2) La Segreteria Sezionale è composta:
 - a) da un Segretario di Sezione;
 - b) da un vice Segretario con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario nel caso di assenza o impedimento.
- 3) Il Segretario di Sezione:
 - a) cura l'attività di informazione e diffusione delle deliberazioni, votazioni, relazioni, processi verbali, comunicati sindacali, dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive direttive e ogni altra notizia inerente l'attività sindacale diffondendo materiale cartaceo informativo, con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 192 del 24 novembre 2023 e decreti discendenti, attraverso contatti diretti con gli associati, scritti, strumenti social-media ed informatici;
 - b) recepisce ed accoglie le problematiche esposte dal personale risolvendoli, se possibile, o rappresentandoli alla Segreteria Provinciale;
 - c) cura il proselitismo fra i Carabinieri ed il tesseramento;
 - d) accoglierà le candidature e formerà le liste, di cui al Regolamento Congressuale, predisponendo le relative attività in concerto con l'organizzazione territoriale.

Articolo 11 (Il Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio Provinciale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito provinciale tra un Congresso e l'altro.
2. Si riunisce unitamente alla Segreteria Provinciale almeno una volta l'anno su convocazione del Segretario Generale Provinciale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria di riferimento, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Provinciale è composto dalla Segreteria Provinciale e, di norma, da un numero non superiore a 9 Consiglieri, individuati nell'ambito degli iscritti nella Provincia.

Articolo 12 (La Segreteria Provinciale)

1. La Segreteria Provinciale attua le delibere del Consiglio Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali.
 - a) Elabora la politica sindacale provinciale, cura l'attività di propaganda e proselitismo e raccorda le attività sindacali con la Segreteria Regionale e Nazionale.
 - b) cura l'attività di informazione e diffusione delle deliberazioni, votazioni, relazioni, processi verbali, comunicati sindacali, dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive direttive e ogni altra notizia inerente l'attività sindacale diffondendo materiale cartaceo informativo, con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 192 del 24 novembre 2023 e decreti

discendenti, attraverso contatti diretti con gli associati, scritti, strumenti social-media ed informatici;

- c) essa è responsabile della gestione amministrativo-contabile, laddove costituita autonomia finanziaria, che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di rendiconto preventivo e delle norme vigenti in materia.
 - d) si potrà avvalere di consulenze esterne specifiche di professionisti nel settore amministrativo/contabile/legale per la risoluzione di controversie con terzi, non facenti parte dell'Associazione sindacale
 - e) La Segreteria Provinciale, di norma, si riunisce, almeno una volta all'anno su convocazione del Segretario Generale Provinciale o dai 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.
 - f) Nell'ambito della Segreteria Provinciale, per specifici settori di attività sindacale, il Segretario Generale Provinciale può attribuire incarichi ai Segretari Provinciali, revocandoli su sua proposta e delibera della Segreteria Provinciale.
2. La Segreteria Provinciale è composta:
- a) dal Segretario Generale Provinciale;
 - b) un Vice Segretario Generale Provinciale, con funzioni vicarie, che coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - c) dai Segretari Provinciali, in numero non superiore a 9, tenendo conto della specialità Forestale e delle quote rosa;
3. Il Segretario Generale Provinciale è il rappresentante legale dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale a livello provinciale. Esso coordina l'attività dei Segretari Provinciali e delle Segreterie di Sezione dipendenti, attua le delibere del Consiglio Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali. Può inoltre deliberare, per specifici settori di attività sindacale, incarichi da attribuire ai Segretari Provinciali o ai segretari di sezione.
4. La Segreteria Generale Provinciale è composta:
- a) dal Segretario Generale Provinciale;
 - b) dal Vice Segretario Generale.

Articolo 13 (Il Consiglio Regionale)

- 1) Il Consiglio Regionale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale per tutte le attività e gli interessi collettivi connessi ai reparti insistenti nella regione.
- a) Esamina ed approva, entro il 15 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo regionale dell'Associazione presentato dalla Segreteria Regionale per l'anno successivo;
 - b) Esamina e approva il rendiconto consuntivo regionale entro il 15 aprile;
 - c) Delibera sulla politica sindacale a livello regionale e sull'esame di questioni che riguardano la vita militare e la promozione di iniziative per la tutela del personale, imprimendo all'Associazione l'indirizzo da seguire per il perseguimento degli scopi sociali sulla scorta delle linee del Direttivo Nazionale;

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.

2) Esso è composto:

- a) dai componenti la Segreteria Regionale;
- b) dal Tesoriere Regionale;
- c) dai Segretari Generali Provinciali;
- d) da un numero di Consiglieri non superiore a 13 per le Regioni fino a 4 province e al massimo di 20 per le Regioni con province superiori a 4, assicurando, preferibilmente, la presenza di almeno un consigliere per ogni provincia, un militare dei Carabinieri Forestali e, se presente, un militare di sesso femminile. Il numero complessivo di consiglieri da eleggere in aggiunta ai Segretari viene stabilito all'inizio del Congresso.

Articolo 14 (La Segreteria Regionale)

1. La Segreteria Regionale attua le delibere del Consiglio Regionale, le direttive Nazionali ed è responsabile dell'osservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia. Ha compiti di

coordinamento, di supporto e di sollecitazione delle strutture provinciali nell'ambito del territorio di competenza.

2. Essa è composta:

- a) dal Segretario Generale Regionale;
- b) da un Vice Segretario Generale Regionali, con funzioni vicarie, che coadiuva il Segretario Generale Regionale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- c) dai Segretari Regionali, in numero non superiore a 13, di cui – preferibilmente e se presenti sul territorio regionale - uno proveniente dalle Unità Specializzate, uno dall'Organizzazione Addestrativa, uno dai Carabinieri Forestali ed un militare di sesso femminile;

3. Il Segretario Generale Regionale:

- a) è il rappresentante legale dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale a livello regionale;
- b) vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché dell'attuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali;
- c) cura l'attività di informazione e diffusione delle deliberazioni, votazioni, relazioni, processi verbali, comunicati sindacali, dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive direttive e ogni altra notizia inerente l'attività sindacale diffondendo materiale cartaceo informativo, con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 192 del 24 novembre 2023 e decreti discendenti, attraverso contatti diretti con gli associati, scritti, strumenti social-media ed informatici;
- d) Si potrà avvalere di consulenze esterne specifiche di professionisti nel settore amministrativo/contabile/legale per la risoluzione di controversie con terzi, non facenti parte dell'Associazione sindacale;
- e) attribuisce, con delega formale e per specifici settori di attività sindacale, incarichi ai Segretari Regionali, ai Segretari Generali Provinciali e di Sezione. Può revocare le deleghe assegnate con proposta alla segreteria regionale che avallerà con apposita delibera;
- f) Controlla le attività della Tesoreria Regionale;
- g) Autorizza ed assegna i fondi ordinari e straordinari necessari al mantenimento delle strutture Provinciali e sezionali di competenza;
- h) dirige e coordina, inoltre, l'attività organizzativa dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale a livello regionale in materia di:
 - Affari Generali ed Ufficio Legale
 - Organizzazione iniziative, manifestazioni
 - Politica dei quadri, formazione nazionale sindacale e progetti;
 - Politica delle risorse, canalizzazione e rapporti con le altre strutture sindacali, orientamento e finalizzazione della spesa
 - Campagne straordinarie di proselitismo e tesseramento
 - Controversie organizzative/tesseramento/risorse in sede di enti bilaterali territoriali (con il responsabile dell'Area di competenza della Segreteria Regionale);
 - Rapporti tra la Segreteria Generale e la Segreteria Nazionale.

4. Il Vice Segretario Generale avrà competenza generale su tutti gli affari riguardanti le specifiche deleghe del Segretario Generale Regionale.

Articolo 15 (L'Ufficio di Tesoreria Regionale)

Il Tesoriere Regionale, coadiuvato dal Vice Tesoriere Regionale che lo sostituisce in caso di dimissioni, decesso o impedimento temporaneo o permanente e col quale suddivide equamente i compiti e che, necessariamente informato nel dettaglio, conosce perfettamente ogni situazione amministrativa della Segreteria Regionale:

- a) Conserva ed aggiorna le registrazioni contabili delle entrate e delle uscite di cassa del Consiglio Regionale, cura la raccolta della documentazione relativa ad ogni singola operazione;
- b) Redige in modo analitico il rendiconto di gestione annuale comprensivo dei rendiconti della Segreteria Regionale e dopo averlo firmato unitamente al Segretario Generale Regionale lo trasmette, per la revisione, al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. Ricevuto il preventivo atto di approvazione, lo trasmette al Consiglio Regionale per l'approvazione;
- c) Provvede a trasmettere alla Tesoreria Nazionale, entro il 15 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente;
- d) Provvede a trasmettere alla Tesoreria Nazionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, il bilancio

preventivo per l'anno successivo approvato dal Consiglio Regionale.

- e) assiste la Segreteria Regionale nella soluzione di eventuali problemi inerenti la gestione amministrativo - contabile;
- f) fornisce nelle riunioni del Consiglio Regionale tutte le informazioni relative alla situazione finanziaria della propria Regione;
- g) Il Tesoriere Regionale è responsabile verso La Segreteria Regionale della gestione della Tesoreria, nonché di tutte le entrate ed uscite della propria Regione.
- h) è responsabile, unitamente al Segretario Generale Regionale, del conto corrente ove affluiranno le somme spettanti, in quota parte, versate dall'organizzazione centrale.

Il Tesoriere ed il Vice Tesoriere Regionale vengono eletti dal Congresso Regionale. Nel caso di incarico fuori dalle fasi congressuali, i tesorieri saranno nominati ad interim dal Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Regionale ed assumeranno pieni poteri fino al successivo Congresso.

Articolo 16 (Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti)

- 1) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione della Tesoreria Regionale e verifica:
 - a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
 - b) la documentazione dello stato patrimoniale;
 - c) Esso, inoltre, esamina il bilancio consuntivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Regionale per l'approvazione, trasmettendolo alla Tesoreria Regionale;
 - d) Esso, inoltre, esamina il bilancio preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Regionale per l'approvazione, trasmettendolo alla Tesoreria Regionale
 - e) supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento;
 - f) Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere anche esterno, ovvero composto da qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di dottore commercialista e Revisore dei Conti ed iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze). La nomina avviene con deliberazione del Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Regionale.
- 2) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, eletto durante le fasi del Congresso Regionale, dura in carica 4 anni ed è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Nel caso venga formato fuori dalle fasi congressuali, sarà nominato ad interim dal Direttivo Nazionale e durerà in carica fino al primo congresso utile.
- 3) Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.
- 4) Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere il verbale e di sottoscriverlo. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Regionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Regionale.

Articolo 17 (Unità specializzate)

I militari in forza ai Comandi dipendenti dalle Organizzazioni e Comandi di Unità Specializzate, (inclusi Comando Generale, CUMS, Reggimenti, Battaglioni e Comando Scuole Carabinieri), oltre a quelli operanti presso il Comando CC Antifalsificazione, il Comando CC Banca d'Italia, il Comando CC per la Tutela del Lavoro, Il Comando CC per la tutela della salute, il Comando CC Tutela Patrimonio Culturale, Il Comando CC Tutela Patrimonio Artistico, il Raggruppamento CC Aeromobili, Il Raggruppamento CC Investigazioni Scientifiche, Il Raggruppamento Operativo Speciale, il Comando CC Ministero Affari Esteri, Il Comando CC presso la Camera dei Deputati e presso il Senato della Repubblica, Il Reggimento CC Corazzieri, il Centro Eccellenza Stability Police Units, l'Organizzazione per la Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare, i Comandi CC. Subacquei, i Comandi CC Cinofili, i Comandi CC Centro Sportivo ed i Reparti ed Unità per specifiche esigenze, sono inquadrati ed iscritti nelle sezioni della linea territoriale, nel cui territorio insistono le sezioni.

COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI

Articolo 18 (Il Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberante sulla politica sindacale generale tra un Congresso e l'altro e delibera, oltre che su questa, sull'esame di questioni che riguardano la vita militare e la promozione di iniziative per la tutela del personale per il perseguimento degli scopi sociali.
2. Delibera sulle modifiche al presente Statuto ed al relativo Regolamento di Esecuzione con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto o maggioranza assoluta in caso di seconda convocazione e fissa, inoltre, le modalità ed i tempi di svolgimento dei congressi ai vari livelli.
3. È presieduto dal Presidente del C.S.C. e si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o dai 2/3 dei suoi componenti.
4. Esso è composto:
 - a) dai componenti il Direttivo Nazionale;
 - b) da un componente ogni 100 iscritti da calcolare su base regionale;
 - c) potrà essere integrato da un massimo di ulteriori 10 componenti, soci regolarmente iscritti, preventivamente individuati dal Direttivo Nazionale, su proposta dei Consigli Regionali.

Articolo 19 (Il Direttivo Nazionale)

1. Il Direttivo Nazionale attua, unitamente alla Segreteria Nazionale, le delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale e ratifica, dopo l'approvazione dei soci ai sensi dal D.Lgs. n. 192 del 24 novembre 2023, entro il 31 gennaio il bilancio preventivo e entro il 31 maggio il bilancio consuntivo dell'Associazione.
2. I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità di tutto il territorio.
3. Ad essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Segreteria Nazionale, possono essere conferite deleghe dal Segretario Generale, previo parere della Segreteria Nazionale. La revoca delle deleghe verrà proposta dal Segretario Generale e ratificata dalla Segreteria Nazionale.
4. Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno una volta l'anno dal Segretario Generale o su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale, che nominerà un segretario per la verbalizzazione;
5. Alle riunioni del Direttivo possono partecipare, se invitati e senza diritto di voto, i Responsabili degli Uffici e Commissioni e della Tesoreria Nazionale.
6. I componenti del Direttivo Nazionale svolgono le loro attività statutarie anche singolarmente.
7. Il Direttivo Nazionale redige ed approva i Regolamenti congressuali per la elezione degli Organi costituenti l'organizzazione centrale e territoriale del C.S.C.
8. Il Direttivo Nazionale è composto in via permanente:
 - a) dai componenti l'Ufficio di Presidenza;
 - b) dai componenti la Segreteria Nazionale;
 - c) dai Segretari Generali Regionali;
 - d) dal Tesoriere Nazionale o dal suo Vice in caso di assenza giustificata;
 - e) potrà essere integrato da un massimo di ulteriori 10 componenti, uno per ogni regione amministrativa, proposti dal rispettivo Consiglio Regionale ed approvati al primo Direttivo Nazionale utile, regolarmente iscritti, scelti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro al C.S.C. o che si distinguono per particolari capacità e professionalità.
9. Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione del C.S.C. ed il necessario coordinamento delle strutture in cui essa si articola.

Articolo 20 (La Segreteria Nazionale)

1. La Segreteria Nazionale attua la politica dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale sulle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale. Ha il compito di attuare le

- decisioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale ed assicura la direzione delle attività dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale e il rapporto con le strutture territoriali.
2. La Segreteria Nazionale gestisce l'attività nazionale del C.S.C., rappresenta l'Associazione nei confronti delle controparti nazionali in tutti i momenti in cui si esplicano le c.d. relazioni sindacali e può intervenire in quelle che si svolgono nel territorio.
 3. La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza. Tali ultime devono essere sottoposte alla ratifica del Direttivo Nazionale.
 4. I componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia ed attraverso la Tesoreria Nazionale, i contributi sindacali spettanti alla struttura nazionale.
 5. Essa è composta:
 - a) dal Segretario Generale;
 - b) dal Vice Segretario Generale;
 - c) da un massimo di 13 Segretari Nazionali, preferibilmente, se disponibile, uno proveniente dai Carabinieri Forestali ed uno in quota rosa.
 6. Il Segretario Generale è il rappresentante legale di C.S.C. a livello nazionale. Egli:
 - ☐ pianifica e predispone, con la Segreteria Nazionale, tutte le attività per dare impulso e concretezza alla realizzazione delle attività statutarie;
 - ☐ coordina i Segretari Nazionali ed assegna agli stessi eventuali deleghe. La revoca delle deleghe viene concordata e ratificata dalla Segreteria Nazionale;
 - ☐ convoca e presiede la Segreteria Nazionale;
 - ☐ coordina le attività della Segreteria Nazionale;
 - ☐ convoca e presiede il Direttivo Nazionale.
 7. Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto dal Vice Segretario Generale che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al Vice Segretario Generale ed ai Segretari Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale così come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
 8. I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Nazionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto. Garantiscono, inoltre, l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale. Agli stessi viene determinata piena autonomia gestionale e finanziaria per le proprie competenze

Articolo 21 (L'Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente che lo coadiuva, tutti eletti al Congresso Nazionale.

Il Presidente rappresenta l'unità dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale ed è il garante dell'osservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale. A tal fine convoca, anche su richiesta del Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Probiviri che presiede.

È inoltre organo conciliatore dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale, svolgendo quando richiesto la sua mediazione, dietro delega e sulla base delle indicazioni dell'associato, ai sensi degli artt. 1481, 1482 e 1482-bis del COM.

Il Presidente prende parte, quale componente, alle riunioni del Direttivo Nazionale. Presiede inoltre il Consiglio Nazionale. Il Segretario Generale può delegare al Presidente la trattazione di questioni d'interesse nazionale nonché specifici rapporti con l'Amministrazione della Difesa. Su tali punti il Presidente riferisce direttamente al Segretario Generale. Il Presidente organizza, coordina e verifica tutte le operazioni utili alla realizzazione del congresso nazionale, come da Regolamento congressuale. L'ufficio di Presidenza decade al momento dell'elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente. La gestione economica dell'ufficio di Presidenza sarà a cura della Segreteria nazionale. Nel caso in cui non vi fosse stata ancora una pubblica elezione a seguito di Congresso, o per rinuncia dei membri eletti, l'ufficio di Presidenza o ciascuno dei suoi membri può essere nominato provvisoriamente, ad interim, dalla maggioranza dei 2/3 del Direttivo Nazionale, assumendo pieni poteri per le proprie competenze, fino al primo Congresso utile.

Il Direttivo Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può nominare a Presidente Onorario persone che hanno contribuito in modo significativo all'associazione o che, per la loro figura, possono rappresentare e sostenere l'ente. La nomina, una volta intervenuta l'accettazione, sarà poi confermata dal Congresso Nazionale.

Il Presidente Onorario, una volta nominato, può rappresentare la Associazione ricoprendo un ruolo principalmente cerimoniale e rappresentativo, ma non ha poteri di gestione o rappresentanza legale, potendo solo intervenire in eventi pubblici e privati per conto dell'Associazione.

Articolo 22 (Gli Uffici e le Commissioni nazionali)

All'interno del C.S.C., con compiti consultivi, sono istituiti l'ufficio Studi, l'Ufficio Relazioni Esterne, l'Ufficio Disciplina, l'Ufficio Comunicazione ed Immagine, l'Ufficio Formazione ed Aggiornamento Professionale, l'Ufficio Sviluppo Organizzativo e l'Ufficio Affari Legali, con la finalità di approfondire e seguire tematiche di particolare interesse per le attività dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale dalla quale dipendono. I predetti uffici non hanno rilevanza esterna all'associazione C.S.C., ma vengono istituiti per il funzionamento organizzativo interno. Al fine di garantire l'attività di comunicazione ai mezzi di informazione di massa, è altresì istituito l'Ufficio Stampa, con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall'interno dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale verso gli organi di informazione. La segreteria Nazionale individuerà il dirigente responsabile delle Comunicazioni. Ai dirigenti sindacali è data la facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore. I componenti ed il Responsabile degli Uffici sono nominati dal Segretario Generale, previa approvazione della Segreteria Nazionale, tra gli iscritti ed i quadri sindacali di C.S.C. che possiedono particolari capacità professionali o siano esperti nel settore. Lo stesso Segretario Generale può, previa approvazione della Segreteria Nazionale, revocare l'incarico con motivazione formale inappellabile. Gli uffici sopra indicati e gli altri che saranno istituiti, con delibera del Direttivo Nazionale, dipenderanno dalla Segreteria Nazionale, con cui si raccordano direttamente. La Segreteria Nazionale può istituire altri Uffici e Commissioni con specifiche competenze e ne nomina i componenti ed il responsabile. I responsabili degli Uffici e le Commissioni si raccordano direttamente con il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Nazionale delegato dal predetto. Non avranno relazioni esterne all'Associazione se non espressamente delegati dal Segretario Generale. Tutti gli Uffici e le Commissioni indicati nel presente articolo hanno sede presso la sede legale del C.S.C.

Articolo 23 (L'Ufficio di Tesoreria Nazionale)

1. Per l'espletamento dei propri compiti e per le procedure deve attenersi a quanto previsto dallo Statuto e, nonché dalle norme economiche che regolano l'Associazione come previsto dal Codice Civile e dalle Leggi in materia.
2. Il Tesoriere Nazionale si avvale del Vice Tesoriere Nazionale, col quale suddivide equamente i compiti e che, necessariamente informato nel dettaglio, conosce perfettamente ogni situazione amministrativa del C.S.C. Il Vice Tesoriere lo sostituisce in caso di dimissioni, decesso o impedimento temporaneo o permanente;
3. Gestisce tutte le entrate di pertinenza dell'Associazione C.S.C. ed effettua, d'iniziativa o su incarico della Segreteria Nazionale o del Direttivo Nazionale, in collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti, ispezioni contabili sulla gestione finanziaria delle Regioni, riferendo l'esito al Direttivo Nazionale per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza. Controlla i rendiconti delle strutture periferiche;

Il Tesoriere Nazionale è responsabile verso la Segreteria Nazionale della gestione della Tesoreria Nazionale, nonché di tutte le entrate ed uscite. In particolare:

- a) provvede al pagamento delle spese ordinarie per il funzionamento della Presidenza, della Segreteria Generale e della Segreteria Nazionale;
- b) provvede al pagamento delle spese straordinarie, previa approvazione del Segretario Generale e della Segreteria Nazionale;
- c) conserva le registrazioni contabili delle entrate e delle uscite di cassa e cura la raccolta della

- documentazione relativa ad ogni singola operazione;
- d) provvede a versare mensilmente alle Tesorerie Regionali le quote/parte sociali introitate dalla Tesoreria Nazionale. Il Direttivo Nazionale stabilisce le quote da assegnare alle organizzazioni territoriali e decidere di modificarle per motivate esigenze finanziarie ordinarie o straordinarie
 - e) predispone annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili agli stessi nei termini di legge ovvero, entro il 15 di gennaio per il bilancio preventivo e entro il 31 maggio per il bilancio consuntivo non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità;
 - f) stabilisce, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, la documentazione ritenuta valida quale giustificazione delle registrazioni contabili delle Segreterie Regionali, informandone i relativi tesorieri;
 - g) assiste i Tesorieri Regionali nella soluzione di eventuali problemi di gestione amministrativa;
 - h) fornisce, nelle riunioni del Direttivo Nazionale, tutte le informazioni relative alla situazione finanziaria del C.S.C.;

Il Tesoriere ed il Vice Tesoriere Nazionale vengono eletti dal Congresso Nazionale. Nel caso di incarico fuori dalle fasi congressuali, i tesorieri saranno nominati ad interim dal Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Regionale ed assumeranno pieni poteri fino al successivo Congresso.

Articolo 24 (Il Collegio Nazionale dei Probiviri)

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale. Delibera per violazioni statutarie le sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strutture provinciali, regionali e nazionali. E' titolare della convalida, modifica o revoca delle sanzioni di cui al Titolo V del presente Statuto.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale/dal Direttivo Nazionale ed è composto:

- dal Presidente dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale che lo presiede di diritto o dal Vice Presidente delegato, in caso di giustificata assenza;
- da 4 membri di cui 2 effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Non possono far parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, e qualora ne siano componenti decadono immediatamente, quegli associati che abbiano in corso od instaurino un contenzioso giurisdizionale con C.S.C. o un organo statutario. Nel caso in cui non vi fosse stata ancora una pubblica elezione a seguito di Congresso, o per rinuncia dei membri eletti, il Collegio o ciascuno dei suoi membri può essere nominato provvisoriamente dalla maggioranza del Direttivo Nazionale, assumendo pieni poteri per le proprie competenze, fino al primo Congresso utile.

Articolo 25 (Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione della struttura centrale e verifica:

- a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- b) esamina il bilancio preventivo per l'anno corrente presentato dalla Segreteria Nazionale da sottoporre all'approvazione dei soci,
- c) esamina il bilancio consuntivo dell'anno precedente presentato dalla Segreteria Nazionale da sottoporre all'approvazione dei soci, redigendo apposito verbale;
- d) la documentazione dello stato patrimoniale.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, eletto durante le fasi del Congresso Nazionale, dura in carica 4 anni ed è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere anche esterno, ovvero composto da qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti ed iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze). La nomina avviene con deliberazione del Direttivo Nazionale. Il Presidente è eletto dai

membri del Collegio. Il Collegio, su incarico del Direttivo Nazionale e della Segreteria Nazionale, svolge altresì compiti ispettivi di controllo sulle Tesorerie Regionali.

TITOLO TERZO

ELEZIONI, CONGRESSI E DOCUMENTAZIONE

Articolo 26 (Elezioni e Congressi)

In linea generale sarà formato, volta per volta, un regolamento congressuale che organizzerà tutte le fasi del congresso ordinario e straordinario, adeguandosi a quanto sancito dalla Legge 46/2022 (principio di elettività stabilito dall'art. 8, co.1) ed alle norme in vigore, oltre alle linee generali successivamente descritte. La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrale del **"C.S.C. Associazione Professionale a Carattere Sindacale Carabinieri"** avviene attraverso le fasi elettive congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni 4 anni, in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale. La elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale avvengono per mezzo di Congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Direttivo Nazionale. Il regolamento congressuale dovrà essere redatto nel rispetto delle linee guide delle norme statutarie e regolamentari.

All'apertura di un Congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere alla elezione:

- a) del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso;
- b) del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, tutti i lavori del congresso;
- c) della Commissione Verifica Poteri, composta da non più di 5 membri scelti tra gli iscritti, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale;
- d) la Commissione Elettorale, composta da non più di 5 membri scelti tra gli iscritti, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.

Il Congresso Locale può essere convocato in via straordinaria per deliberazione dei 2/3 degli iscritti alla Sezione Locale. I Congressi Provinciali, Regionali e Nazionale possono essere convocati in via straordinaria per deliberazione dei 2/3 dei componenti dei rispettivi Consigli Provinciale, Regionale e Nazionale. In caso di Congresso straordinario Provinciale o Regionale, spetta alla Segreteria Nazionale indire e gestire entro e non oltre 30 (trenta) giorni il Congresso straordinario; in caso di Congresso straordinario Nazionale, spetta al Direttivo Nazionale indire e gestire entro e non oltre 30 (trenta) giorni il relativo Congresso straordinario.

Ai sensi dall'art. 1477-ter del COM, la durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche direttive sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

Articolo 27 (Elezioni presso le Segreterie di Sezione)

Per la elezione dei componenti delle Segreterie di Sezione e dei delegati ai congressi provinciali, si procede con elezioni da tenersi nell'ambito delle Sezioni stesse e con le modalità previste dal regolamento congressuale.

Gli iscritti della Sezione eleggono:

- a) il Segretario di Sezione;
- b) il Vice Segretario di Sezione;
- c) i delegati al Congresso Provinciale.

La segreteria neo eletta nominerà due delegati al Congresso Provinciale. Il numero sarà incrementato di un delegato ogni 25 iscritti alla sezione stessa. I componenti delle Segreterie di Sezione sono, di diritto, delegati al Congresso Provinciale.

Articolo 28 (Il Congresso Provinciale)

Il Congresso Provinciale è composto:

De
C
T

P. B.

P. B.

Proprietari

- a) dai componenti la Segreteria uscente;
- b) dai delegati eletti dalle Sezioni.

Il Congresso elegge:

- a) il Segretario Generale Provinciale;
- b) il Vice Segretario Generale Provinciale;
- c) i Segretari Provinciali in numero stabilito al punto 2 lett. c) dell'art. 12;
- d) i Consiglieri Provinciali, in numero stabilito al punto 3 dell'art. 11;
- f) i Delegati al Congresso Regionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi.

La Segreteria Provinciale neo eletta nominerà due delegati al Congresso Regionale. Il numero sarà incrementato di un delegato ogni 100 iscritti alla sezione, Provincia, Reggimento, Battaglione, Scuola. I componenti delle Segreterie Generali Provinciali sono, di diritto, delegati al Congresso Regionale.

Articolo 29 (II Congresso Regionale)

Il Congresso Regionale è composto:

- a) dai componenti la Segreteria Regionale uscente;
- b) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali.

Il Congresso Regionale elegge:

- a) Il Segretario Generale Regionale;
- b) il Vice Segretario Generale Regionale;
- c) i Segretari Regionali, in numero stabilito al punto 2 lett. c) dell'art. 14;
- d) i Consiglieri Regionali, in numero stabilito al punto 2 lett. d) dell'art. 14;
- e) il Tesoriere ed il Vice Tesoriere, di cui all'art. 15;
- f) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, di cui all'art. 16.

La Segreteria Regionale neo eletta nominerà due delegati al Congresso Nazionale. Il numero sarà incrementato di un delegato in relazione agli iscritti presso la Regione, come indicato dal Regolamento Congressuale.

Articolo 30 (II Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo deliberante dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale e si riunisce ogni quattro anni. Fissa gli indirizzi politici dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale, delibera le linee programmatiche da attuarsi nell'arco del quadriennio e delibera le modifiche statutarie che sono vincolanti al momento della loro approvazione ed approva il regolamento congressuale.

Il Congresso Nazionale è composto:

- a) dai componenti dell'Ufficio di Presidenza uscente;
- b) dai componenti della Segreteria Nazionale uscente;
- c) dai componenti del Direttivo Nazionale uscente;
- d) dai Delegati nominati nei Congressi Regionali;
- e) dai componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti uscente;
- f) dai componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri uscente.

Esso elegge:

- a. il Presidente
- b. il Vice Presidente;
- c. il Segretario Generale;
- d. il Vice Segretario Generale;
- e. i Segretari Nazionali;
- f. i componenti del Direttivo Nazionale di cui al punto 8 lett. e) dell'art. 19;
- g. i componenti del Consiglio Nazionale di cui al punto 4 lettere b) e c) dell'art. 18;
- h. il Tesoriere ed il Vice Tesoriere, di cui all'art. 24;
- i. i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, di cui all'art. 26;
- j. i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri, di cui all'art. 25.

Proff. Fioravanti
P. P. P. P. P.

P. P. P. P. P.

De C. M. T.

DESIGNAZIONE, SOSTITUZIONE, INTEGRAZIONE E COSTITUZIONE NUOVE STRUTTURE

Articolo 31 (Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti)

Qualora, tra un Congresso e l'altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si viene a determinare la vacanza di componenti eletti, per volontaria dimissione o espulsione dall'Associazione, questi vengono nominati, o integrati in via provvisoria, ad interim, previa delibera del Direttivo Nazionale. L'organo che procede a quanto previsto dal punto precedente, ha l'obbligo di redigere apposito verbale da tenere agli atti fino alla scadenza del mandato del Congresso. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire cariche sindacali i militari e gli Ufficiali di cui al D.Lgs. n. 192 del 24 novembre 2023.

Articolo 32 (Costituzione nuova struttura)

Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statuari dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura a qualsiasi livello territoriale, il provvedimento viene adottato dal Direttivo Nazionale che, dopo averlo ratificato alla prima riunione utile, darà comunicazione a tutte le strutture territoriali.

TITOLO QUARTO INCOMPATIBILITÀ E TRASPARENZA

Articolo 33 (Incompatibilità)

L'incompatibilità, per un appartenente al C.S.C., si determina nel momento in cui viene a trovarsi in una delle condizioni appresso riportate:

- a) La carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con altre cariche a livello nazionale e con quelle delle Segreterie o dei Collegi dei Revisori dei Conti Regionali e Provinciali. Non vi è incompatibilità con la carica di Presidente dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale che peraltro presiede il Collegio;
- b) La carica di componente del Collegio Nazionale, Regionale e Provinciale dei Revisori dei Conti è incompatibile con cariche di Segreteria o Collegi a livello nazionale e regionale;
- c) È incompatibile l'iscrizione ad altre OO. SS. di coloro che ricoprono cariche o cui sono stati affidati incarichi nell'ambito del C.S.C.;
- d) La carica di componente della Segreteria Nazionale e di Presidenza è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Regionali e Provinciali ed ai Collegi nazionali, regionali e provinciali;
- e) La carica di componente della Segreteria Regionale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Provinciali e Sezioni territoriali ed ai Collegi regionali e provinciali;
- f) La carica di componente della Segreteria Provinciale è incompatibile con altre cariche in seno alle sezioni territoriali.
- g) La carica di segretario a qualsiasi livello, così come per tutte le cariche statutarie, è inammissibile e decade, qualora in corso di mandato, se in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 192 del 24 novembre 2023.

Nessun socio che occupi una carica all'interno delle strutture territoriali e nazionali può ricoprire contemporaneamente due cariche, ma può ricevere deleghe specifiche dal Segretario Generale Nazionale o territoriale per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferito.

Articolo 34 (La Trasparenza)

Tutte le attività sindacali o di interesse sindacale comunque svolte dagli organi componenti delle strutture del C.S.C. devono essere svolte nel sano principio dell'onestà, della lealtà, della chiarezza, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 192 del 24 novembre 2023. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra

militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici attraverso i canali informatici, mediatici, social e tradizionali in aderenza al D.Lgs. n. 192 del 24 novembre 2023. Ai dirigenti C.S.C. è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

TITOLO QUINTO **SANZIONI E CONTENZIOSO**

Articolo 35 (Sanzioni)

Le sanzioni previste e per le quali si può procedere nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, ricopre carica o incarico sindacale a qualsiasi livello, sono:

- a) il richiamo;
- b) la decadenza dalle cariche direttive;
- c) l'espulsione dal Sindacato;
- d) lo scioglimento degli organi direttivi delle strutture dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale ed il commissariamento della struttura sindacale.

La comunicazione all'organo competente per la valutazione dell'inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all'applicazione di una delle sanzioni innanzi citate, compete ai Segretari Generali delle Segreterie, avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale.

La competenza ad irrogare la sanzione di cui:

1. al precedente capo a) è del Segretario Generale o delle strutture territoriali, su delibera della Segreteria Nazionale o delle Segreterie Regionali e Provinciali, dandone tempestiva comunicazione alla Segreteria Nazionale.

2. al precedente capo b-c-d) è del Collegio dei Probiviri, su proposta della Segreteria Nazionale;

Di ogni provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso anche al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 36 (Il Richiamo)

La sanzione del richiamo si applica ai componenti degli organi delle strutture territoriali, nei confronti dei quali sia stata accertata lieve negligenza o inefficienza della struttura o la violazione non grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore. La competenza ad irrogare la sanzione del richiamo è del Segretario Generale, su delibera della Segreteria Nazionale. Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 37 (La decadenza dalle cariche direttive)

La decadenza dalle cariche direttive avviene a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza del dirigente sindacale o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o nel caso in cui si sia tenuta una condotta che abbia comportato o possa comportare pregiudizio al C.S.C. o nei casi previsti dalle norme vigenti a seguito dell'abrogazione della L. 46/2022 per effetto del D.Lgs. n. 192 del 24 novembre 2023. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento della decadenza dalle cariche direttive. Il Collegio delibera entro 30 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nel caso di procedimento a carico del Segretario Generale, le incombenze saranno espletate dal Presidente del C.S.C.

Nei casi di urgenza il provvedimento di decadenza è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

Articolo 38

(L'Espulsione dal Sindacato)

Per i casi previsti dall'articolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, nei confronti del manchevole si procede con la sanzione dell'espulsione dal C.S.C. La competenza ad emettere la sanzione nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, ricopre carica o incarico sindacale a qualsiasi livello è del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

Articolo 39

(Lo Scioglimento degli organi direttivi delle strutture dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale e commissariamento della struttura territoriale)

1. Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali avviene a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una struttura periferica dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o nel caso in cui si sia tenuta una condotta che abbia comportato o possa comportare pregiudizio al Sindacato. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento dell'organo della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 30 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.
2. Il Commissariamento delle strutture territoriali si applica automaticamente a quelle strutture nei cui confronti è stata applicata la sanzione dello scioglimento degli organi direttivi.
Spetta al Segretario Generale dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale provvedere all'esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.
La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi prorogabile di un ulteriore periodo di 4 mesi. Dovrà quindi essere svolto un Congresso Straordinario, secondo le norme congressuali stabilite nel Regolamento di riferimento.

Articolo 40

(Le Sanzioni per gli organi direttivi centrali)

Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime strutture.

Lo stato d'accusa, di uno o più membri di cui al punto precedente, è proponibile solo se vi è la maggioranza non inferiore ai 2/3 del Direttivo Nazionale.

Il ricorso, avverso lo stato d'accusa, è ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri; in seconda istanza al Consiglio Nazionale.

Articolo 41

(I Ricorsi)

1. È sempre garantito il diritto costituzionale della difesa.
2. Il ricorso è proponibile:
 - a) in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri
 - b) in seconda istanza al Consiglio Nazionale;
 - c) in tutti i casi, alla Giustizia Ordinaria.
- 2 Il ricorso deve essere presentato in prima istanza all'Autorità che ha irrogato la sanzione entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, consegnando altresì eventuali memorie difensive. I 10 giorni si intendono di calendario, cioè si contano anche i giorni prefestivi e festivi.
- 3 Nel caso di ricorso in seconda istanza i termini di presentazione salgono a 15 giorni calendariali.

- 4 Le commissioni che esamineranno i ricorsi avranno massimo 30 giorni consecutivi per comunicare la decisione motivata, che andrà immediatamente notificata al ricorrente.
- 5 Quando vengano adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale, avverso ai quali provvedimenti pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, è comunque sospesa, in riferimento al precedente punto 2 comma c).
- 6 I componenti del Collegio dei Probiviri, effettivo o supplente, o della Segreteria nazionale, sia di prima che di seconda istanza, deve astenersi in tutti i casi in cui abbia un interesse nel procedimento, quando sia teste, se una delle parti o un suo difensore è suo prossimo congiunto, se con una delle parti o suoi difensori vi è grave inimicizia ed in ogni altro caso in cui sussistano altre gravi ragioni di convenienza. Ove l'astensione riguardi il Presidente, l'autorizzazione andrà richiesta al Consiglio Direttivo. In caso di astensione o ricsuzione del Presidente di una Commissione, il Collegio ricostituito per mezzo di un supplente nomina tra i propri membri un presidente facente funzione per il procedimento.

TITOLO SESTO

CONTRIBUTO SINDACALE

GESTIONE E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 42 (Il contributo sindacale e sua Ripartizione)

Il Direttivo Nazionale, in piena aderenza a quanto stabilito dall'art. 941-sedeces C.O.M., stabilisce il contributo sindacale da versarsi da parte di ciascun associato, non inferiore allo 0,50% dell'imponibile fiscale delle voci stipendio e indennità integrativa speciale, ovvero della paga del personale in ferma prefissata, ovvero del trattamento di quiescenza e dell'indennità del personale in ausiliaria e la misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e nazionale. Le quote verranno versate dagli iscritti, esclusivamente, con delega stipendiale. Qualora nell'ambito provinciale e/o regionale non siano costituite segreterie, con i prescritti organi di governo, la tenuta e la gestione amministrativa-contabile delle quote associative saranno in carico alla Tesoreria Nazionale.

Articolo 43 (Responsabilità Amministrativa)

I componenti degli organismi centrali e periferici del C.S.C. che gestiscono fondi derivanti dalle quote associative e dalle attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate a favore dei propri associati, come previsto dal presente Statuto, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque. All'assolvimento degli impegni assunti da detti responsabili, anche se a nome e per conto dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale, non si può provvedere a sanare l'obbligazione con l'utilizzo di qualsivoglia bene o fondo dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale. Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta della Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale del C.S.C. per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche, attraverso la Tesoreria Nazionale, il collegio Nazionale dei Revisori dei Conti o professionisti esterni specialisti nel settore. Le Segreterie Provinciali e Regionali, nonché quella Nazionale, possono avvalersi, per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, qualora la Tesoreria ne sia impossibilitata, dell'apporto esterno di qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di dottore Commercialista e Revisore dei Conti, la cui nomina sarà a cura della Segreteria Nazionale o di quella Regionale rispettiva.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

(Disposizioni sul patrimonio dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale)

1. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile né restituibile. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale/Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti;
2. durante la vita dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
3. in caso di scioglimento dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale stesso, ad altra struttura individuata ai sensi della Legge 46/2022 con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
4. il C.S.C. non persegue scopi di lucro.

Articolo 45 (Tutela legale)

Sono assolte dall'Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militanti le eventuali spese di difesa e di giudizio conseguenti a procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi instaurati nei confronti di componenti della Segreteria Nazionale in ragione delle attività sindacali da essi svolte, anche qualora gli stessi siano cessati dall'incarico ma il procedimento sia inerente a fatti pregressi compiuti in costanza di carica sindacale nazionale.

Medesima tutela è riservata ai componenti del Direttivo Nazionale in quanto dirigenti nazionali.

Articolo 46 (La Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono a titolo gratuito.

Nel caso una Legge quadro di riferimento regolasse diversamente la materia, il presente articolo sarà modificato a cura del Consiglio Nazionale che si avvarrà degli uffici e delle commissioni a ciò preposte.

Articolo 47 (Norma finale)

E' fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali di C.S.C. di rispettare il presente Statuto. Il Segretario Generale del C.S.C., una volta approvato l'atto costitutivo e lo Statuto, composto da numero 47 articoli, dovrà provvedere alla registrazione degli stessi, curandone, altresì, la sua applicazione.

Proff. Fioravanti

De Chum J

Dr. Roberto Rocco

Dr. C. C.



De Chum J

P. Q. Q.

Proprietari

di Roberto Rocco